

AVVISO

Con Ordinanza Presidenziale n. 113/2014 il TAR Lecce – Sezione II ha autorizzato la notifica per pubblici proclami del ricorso N.R.G. 1998/13 mediante pubblicazione sul Sito Web istituzionale del MIUR.

Trattasi del ricorso promosso innanzi al TAR Lecce dalla prof.ssa Palomba Maria Bruna, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Morelli contro il Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e la Commissione Giudicatrice del Concorso per docenti nella regione Puglia relativa alla Classe di concorso A033 – Tecnologia-, di cui al DDGn.82 del 24/9/2012, per l'annullamento:

a) della graduatoria generale definitiva di merito del concorso Bandito con DDG n.82 del 24/9/2012 (GU Serie speciale Concorsi 25/09/2012, n.75), per docente nella Regione Puglia di "Tecnologia" (già ed. tecnica nella scuola media) - classe di concorso A033, approvata con D.D.G. dell'USR Puglia prot. n. 6052 del 27/8/2013, nella parte in cui non vengono valutate n. 2 pubblicazioni dichiarate nella domanda di partecipazione al concorso, ed altresì non viene ammesso a valutazione il corso di perfezionamento di "Evoluzione e conservazione del Territorio", con superamento dell'esame finale, conseguito e comunque posseduto dalla ricorrente;

b) di ogni altro atto o provvedimento preordinato, collegato o consequenziale ivi compresi, ove occorra, e in parte qua, i verbali della Commissione Giudicatrice n. 217 del 19/08/2013 e n. 218 del 27/8/2013 e ogni altro verbale atto o provvedimento di ulteriore precisazione dei criteri di valutazione dei titoli nonché dei verbali/schede di valutazione dei titoli della ricorrente, nonché sempre, ove occorra, il bando di concorso di cui al DDG n.82 del 24/9/2012 (GU Serie speciale Concorsi 25/09/2012, n.75) nella parte in cui non prevede la valutazione degli attestati relativi ai corsi di perfezionamento post diploma o post laurea, con esame finale, conseguiti presso Università italiane prima della riforma di cui al D.M. n.509/99, e i provvedimenti assuntori adottati in virtù della predetta graduatoria.

Con il predetto ricorso la prof.ssa Palomba lamenta:

I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.12 E DELL'ALL.4 LETT. B1. B.B.1 DEL BANDO (LEX SPECIALIS). VIOLAZIONE E FALSA

APPLICAZIONE D.M 81/12; ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA', SVIAMENTO, E PERPLESSITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA;

II)VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.12 E DELL'ALL.4 DEL BANDO (LEX SPECIALIS) E DEL D.M 81/12; ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' E PERPLESSITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA; DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

In particolare la prof.ssa Palomba censura la mancata e comunque non corretta valutazione di alcuni titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso e ritualmente documentati (segnatamente n. 2 pubblicazioni scientifiche e n. 1 diploma di perfezionamento) titoli che, ove correttamente valutati, con il massimo del punteggio previsto dal bando, danno luogo all'attribuzione di ulteriori punti 3, per un totale di punti 74,1 in luogo dei punti 71,1 alla stessa illegittimamente attribuiti, con il conseguente avanzamento in graduatoria dall'attuale posto n. 59 al posto n. 30.

I controinteressati nel giudizio in questione sono, pertanto, i soggetti ricoprenti la posizione da n. 30 a n. 58 della graduatoria impugnata.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Puglia-Lecce" della sezione "TAR".

ELENCO NOMINATIVO DEI CONTROINTERESSATI

| Posizione in graduatoria N. | Nome e cognome | Data di nascita |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------|
| 30 | LARATO GIUSEPPE | 03/05/1975 |
| 31 | GERMANO PIERLUIGI | 13/05/1968 |
| 32 | MONTEMORRA GIANVITO | 07/09/1981 |
| 33 | GIROLAMO FRANCESCO | 25/07/1973 |
| 34 | GIANCASPRO GIUSEPPE | 22/06/1973 |
| 35 | CERVELLI FRANCESCO | 08/06/1974 |
| 36 | PALAZZO COSIMO | 26/10/1979 |
| 37 | FERRI DOMENICO | 06/09/1976 |
| 38 | IANNELLI MAURO | 19/01/1978 |
| 39 | GALLONE PIETRO | 19/02/1973 |
| 40 | MATERA EMILIANO | 14/06/1975 |
| 41 | BATTISTA LUCA PELLEGRINO | 09/09/1969 |
| 42 | BASTO MICHELE | 17/04/1978 |
| 43 | D'AMICO ANDREA | 30/09/1977 |
| 44 | SCIALPI TIZIANA | 22/06/1977 |
| 45 | STELLACCI PAOLO | 23/05/1978 |
| 46 | BUONO GIUSEPPE | 01/03/1971 |
| 47 | SIMONE MARIANNA | 27/07/1978 |
| 48 | CAPONE ANTONIO | 02/08/1976 |
| 49 | FIGLIO MARIA FEDERICA | 07/12/1975 |
| 50 | TARANTINO CINZIA | 07/07/1974 |
| 51 | RUSSO VINCENZO | 07/09/1978 |
| 52 | VENDOLA IGNAZIO | 11/04/1968 |
| 53 | AMORISCO DOMENICO | 12/01/1975 |
| 54 | MORELLI MATTEO | 01/05/1975 |
| 55 | INVERSI GIOVANNA | 24/06/1974 |
| 56 | COLONNA MARGHERITA | 13/12/1978 |
| 57 | PEDONE PAOLA | 14/07/1975 |
| 58 | TATULLI TERESA | 08/01/1971 |

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione della Ordinanza Presidenziale del TAR Lecce – Sezione Seconda n. 113 del 09/05/2014.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Puglia-Lecce" della sezione "TAR".

Avv. Giovanni MORELLI
Via Salandra n.30 - Lecce
Tel. 0832/372281-Fax 0832/455039
Pec:morelli.giovanni@ordavvle.legalmail.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA
SEZIONE DI LECCE

RICORRE

L'ins.te PALOMBA MARIA BRUNA, nata a Matera il 24/03/1963 ed ivi residente in Via Passarelli n. 81, C.F. PLMMBR63664F052L, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Morelli (c.f. MRLGNN76B15E506R, fax: 0832/455039, pec: morelli.giovanni@ordavvle.legalmail.it) e nel suo studio in Lecce elettivamente domiciliata, alla via Salandra n.30, giusta procura speciale a margine del presente atto

PER L'ANNULLAMENTO,PREVIA SOSPENSIONE

a) della graduatoria generale definitiva di merito del concorso Bandito con DDG n.82 del 24/9/2012 (GU Serie speciale Concorsi 25/09/2012, n.75), per docente nella Regione Puglia di "Tecnologia" (già ed. tecnica nella scuola media) - classe di concorso A033, approvata con D.D.G. dell'USR Puglia prot. n. 6052 del 27/8/2013, nella parte in cui non vengono valutate n. 2 pubblicazioni dichiarate nella domanda di partecipazione al concorso, ed altresì non viene ammesso a valutazione il corso di perfezionamento di "Evoluzione e conservazione del Territorio", con superamento dell'esame finale, conseguito e comunque posseduto dalla ricorrente;

b) di ogni altro atto o provvedimento preordinato, collegato o conseguenziale ivi compresi, ove occorra, e in parte qua, i verbali della Commissione Giudicatrice n. 217 del 19/08/2013 e n. 218 del 27/8/2013 e ogni altro verbale atto o provvedimento di ulteriore precisazione dei criteri di valutazione dei titoli nonché dei verbali/schede di valutazione dei titoli della ricorrente, nonché sempre, ove occorra, il bando di concorso di cui al DDG

DELEGO: arappresentarmi e difendermi nel giudizio di cui al presente atto l'avv. Giovanni Morelli conferendogli ogni più ampia facoltà e mandato compreso quello di sottoscrivere il ricorso e gli eventuali motivi aggiunti. Previamente informata, ai sensi dell'art 13 del D.Lgs. n.196/03, V autorizzo al trattamento dei miei dati personali. Eleggo domicilio in Lecce presso il suo studio alla Via Salandra n.30. Lecce, 13.11.13

Maria Palomba

E' AUTENTICA

G. Morelli

CORTE D'APPELLO DI LECCE
UFFICIO UNICO

Il presente atto è stato consegnato per la notifica il 14 NOV 2013
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

n.82 del 24/9/2012 (GU Serie speciale Concorsi 25/09/2012, n.75) nella parte in cui non prevede la valutazione degli attestati relativi ai corsi di perfezionamento post diploma o post laurea, con esame finale, conseguiti presso Università italiane prima della riforma di cui al D.M. n.509/99, e i provvedimenti assuntori adottati in virtù della predetta graduatoria.

FATTO

La ricorrente, in possesso della laurea di Architettura, è stata ammessa a partecipare al concorso bandito con Decreto Direttore generale del 24/9/2012 n. 82 (GU Serie speciale Concorsi 25/09/2012, n.75) per la copertura di n. 74 posti di insegnamento di Tecnologia – Classe di concorso A033 – in Puglia.

Dopo aver brillantemente superato tutte le prove concorsuali si è posizionata nella graduatoria provvisoria, pubblicata in data 19/8/2013, al posto n. 62 con punti 70,00.

Ritenendo il predetto punteggio inferiore rispetto a quello spettante, per la mancata e comunque erronea valutazione da parte della Commissione giudicatrice dei titoli culturali prodotti e dichiarati con la domanda, con reclamo del 21/9/2013 l'Ins.te Palomba ha contestato il predetto punteggio.

Tale reclamo ha trovato parziale accoglimento, tant'è che nella graduatoria definitiva pubblicata in data 27/8/2013 con decreto DDG n. 6052 dell'USR Puglia di pari data, la ricorrente è stata ricollocata al posto n. 59 con punti 71,1.

Sulla base della predetta graduatoria l'Amm.ne ha poi effettuato per l'a.s. 2013/14, n. 37 assunzioni.

Orbene, come si evince dalla determinazione correttiva riportata in calce alla scheda di valutazione personale dei titoli della ricorrente, la Commissione ha

accolto parzialmente il predetto reclamo attribuendo ulteriore punteggio con riferimento alla seconda abilitazione dichiarata in domanda e ad una sola pubblicazione.

Presumibilmente, in mancanza di adeguate precisazioni e motivazioni, trattasi della pubblicazione relativa all'articolo scientifico "Centri Storici" pubblicato su Siti n. 1 Settembre, periodico dell'Ordine degli Architetti, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Matera. Non sarebbero invece state ammesse a valutazione le altre due pubblicazioni dichiarate nella domanda ovvero la "Chiesa di S. Maria maggiore in Rabatana: gli interventi del XX secolo" e l'"Incidenza degli eventi alluvionali sul tessuto urbano della Rabatana e sul comparto via Novelli - via Goldoni", entrambe pubblicate in "Tursi. la Rabatana", Altrimedia Edizioni 2004.

Non è stato altresì valutato il titolo di Perfezionamento post laurea "Evoluzione e conservazione del Territorio" conseguito presso l'Università degli Studi di Bari nell'anno accademico 1997/98.

Premesso quanto innanzi poiché i provvedimenti impugnati si appalesano errati e comunque illegittimi, l'ins.te Palomba ha interesse a richiederne l'annullamento per i seguenti

MOTIVI

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.12 E DELL'ALL.4 LETT. B1. B.B.1 DEL BANDO (LEX SPECIALIS). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.M 81/12; ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA', SVIAMENTO, E PERPLESSITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

Viene innanzitutto in rilievo la disposizione del bando, lex specialis del

concorso, relativa alla valutazione dei titoli prodotti e dichiarati dai candidati, diversi da quelli necessari per l'ammissione.

L'art. 12, comma 1, prevede che "i titoli valutabili sono quelli previsti dal decreto ministeriale 21/9/2012 n. 81, la cui tabella con la relativa ripartizione dei punteggi è riportata nell'allegato n. 4", che costituisce parte integrante del decreto.

Con riferimento alle pubblicazioni, l'Allegato 4 innanzi cit, al punto B 1, B.1.1 prevede la valutazione sino ad un massimo di tre punti delle pubblicazioni di articoli e/o libri strettamente inerenti ai contenuti disciplinari della specifica classe di concorso".

La nota 7 precisa poi con riferimento ai punteggi, l'assegnazione di un massimo di punti 0,20 per ogni articolo e fino a un punto per ciascuna pubblicazione, sempre con il tetto massimo di punti 3.

La predetta nota precisa altresì l'ammissione a valutazione di articoli pubblicati su riviste scientifiche e/o riviste professionali.

La regola della pertinenza della pubblicazione, da valutare con riferimento ai contenuti disciplinari della materia messa a concorso, viene poi ribadita dalla Commissione anche nel verbale del 19/8/2013.

Ovviamente per i contenuti disciplinari deve farsi riferimento ai programmi di insegnamento della classe di concorso relativa alla graduatoria impugnata, nonché ai programmi di esame per la classe A033, come individuati nell'allegato 3 al Bando di concorso.

Tanto i programmi di insegnamento quanto i programmi delle prove di esame, indubbiamente valgono a qualificare le pubblicazioni come strettamente inerenti ai contenuti disciplinari della specifica classe di

concorso.

Fermi quindi i criteri e le disposizioni innanzi richiamate, l'Ecc.mo Giudicante dovrà valutare la sussumibilità ai predetti criteri delle pubblicazioni della ricorrente.

Un primo punto fermo è la valutazione attribuita dalla Commissione all'articolo "Centri storici e Insiemi architettonici" pubblicato su Siti n. 1 settembre 2, pubblicata sulla rivista dell'ordine degli Architetti di Matera.

Trattasi di opera scientifica avente ad oggetto la tutela dei centri storici e architettonici nonché il loro recupero, con una particolare attenzione agli aspetti giuridici ed agli strumenti all'uopo predisposti sia dal nostro ordinamento che dall'ordinamento internazionale.

Tale lavoro è stato evidentemente ritenuto strettamente inerente ai contenuti disciplinari della materia con l'attribuzione di punti 0,10, pari alla metà del punteggio massimo previsto per ogni articolo.

Orbene se l'oggetto di tale articolo è stato ritenuto pertinente, a maggior ragione la Commissione avrebbe dovuto ritenere pertinenti anche le altre due pubblicazioni dell'Ins.te Palomba che si sostanziano in un approfondimento ed applicazione dei medesimi obiettivi, metodi di indagine e studio, a realtà più particolari, peraltro con l'uso di tecniche e strumenti specifici, il tutto a garanzia di un più alto valore scientifico.

In particolare, la pubblicazione "Chiesa di Santa Maria Maggiore: gli interventi del XX Secolo", in Tursi La Rabatana, Altrimedia 2004, si incentra sugli interventi di recupero e restauro occorsi per la salvaguardia delle emergenze architettoniche selezionate con riferimento alla Chiesa di santa Maria Maggiore in Rabatana. Oltre all'attività di ricerca e

catalogazione dei diversi eventi calamitosi, tra cui gli eventi alluvionali del '30-'31, il terremoto del '41, eventi bellici ed altri ancora, l'opera ripercorre tutti gli interventi di recupero e di progettazione in funzione di una sostenibilità riferita al territorio circostante, lavoro che ha comportato anche numerose indagini in loco con rilievi, misure e uso di strumenti tecnici.

Anche la pubblicazione "Incidenza degli eventi alluvionali sul tessuto urbano ..", anch'essa in Rabatana, Altrimedia 2004, è il frutto di indagini dal particolare valore scientifico svolte tra l'altro attraverso l'analisi e lo studio dei principali strumenti urbanistici.

Ebbene, in disparte la considerazione che entrambe le predette pubblicazioni hanno preso spunto proprio dall'articolo del 2002, già valutato dalla Commissione, non può assolutamente revocarsi in dubbio la pertinenza di tali opere con i programmi della Classe di concorso A033 posto che tra le materie oggetto d'esame richieste per il predetto insegnamento (cfr. Allegato 3 del bando), figurano "*L'ambiente e l'uomo*", ed in particolare le tematiche dell'"ambiente urbano", dello "sviluppo sostenibile", l'"inquinamento e l'impatto ambientale", nonché il "disegno tecnico" e quindi "il concetto di misura e l'esecuzione delle misure", "Elementi di Disegno Tecnico", "Strumenti per il Disegno tecnico", ecc. ecc. (cfr. Tavola riepilogativa delle prove di concorso e delle materie d'esame con riferimento alla A033 allegata al Bando).

Insomma non vi è chi non veda l'attinenza ai predetti argomenti delle due pubblicazioni realizzate peraltro con **il patrocinio del Ministero dei Beni Culturali e degli Enti locali.**

Entrambe le opere infatti esplicitano la piena padronanza e conoscenza da

parte della ricorrente delle regole e dei principi del disegno tecnico, dell'esecuzione delle misure, nonché degli argomenti dell'ambiente urbano, dello sviluppo sostenibile e dell'impatto ambientale. Tutti elementi valutabili e valutati dalla Commissione in seno al concorso.

Da tanto l'illogicità e comunque il palese eccesso di potere alla base della mancata valutazione delle predette pubblicazioni.

Non può negarsi infatti che la specificità dei lavori e la particolare professionalità che dagli stessi trapela, individuano un valore aggiunto nel candidato, con riferimento allo specifico settore, e per tale motivo vanno certamente apprezzate nell'ambito della procedura concorsuale improntata al principio meritocratico ed all'adeguato riconoscimento delle eccellenze.

Né le argomentazioni sin qui svolte cedono dinanzi alla esplicitazione da parte della Commissione giudicatrice, con il verbale n. 218 del 27/08/2013, della propria volontà di valutare solo le pubblicazioni strettamente inerenti la disciplina con un'"*evidente ricaduta didattica nell'insegnamento della disciplina medesima.*" (cfr. verbale n. 218 del 27/08/2013).

La ricaduta didattica nell'insegnamento del bagaglio professionale di ogni docente dipendono esclusivamente dalle modalità di esercizio della funzione docente alla quale per legge viene garantita la più ampia libertà intesa come autonomia didattica e libera espressione culturale del docente (Cfr. art. 1 Dlgs 297/94, e artt. 26, 27 e 28 CCNL Scuola quadriennio 2006-09, ancora vigente).

Insomma la ricaduta didattica intesa dalla Commissione non può essere esclusa a priori se non in casi del tutto eccezionali in cui la pubblicazione non ha alcuna attinenza, neanche mediata, alla particolare disciplina. Ma

non è questo il caso.

E' ovvio che la maggiore professionalità e competenza che traspare dalle opere scientifiche dichiarate e documentate dalla ricorrente ricadrà inevitabilmente nello svolgimento della sua attività di docente, come apporto ulteriore e personale ai singoli programmi ed alle metodologie di insegnamento, e ciò ad evidente vantaggio dei discenti.

II) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.12 E DELL'ALL.4 DEL BANDO (LEX SPECIALIS) E DEL D.M 81/12; ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' E PERPLESSITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA; DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

La Commissione giudicatrice non ha ammesso altresì a valutazione il titolo di perfezionamento post laurea "Evoluzione e conservazione del Territorio", conseguito presso l'Università degli Studi di Bari nell'anno accademico 1997/98.

Eppure trattasi di Diploma di perfezionamento post laurea, di durata annuale (cfr. DPR richiamati nell'attestato), con esame finale, coerente con gli insegnamenti ai quali si riferisce la classe di concorso, come già richiamati nel precedente motivo di ricorso, per il quale la tabella di cui all'All.4 del bando espressamente riconosce la valutabilità con punti 1.

Ed invero dall'esame del verbale/scheda di correzione è dato rilevare l'appunto dei Commissari "CFU e durata non rilevabili".

La mancata indicazione nell'attestato dei predetti elementi ha insomma indotto la Commissione a ritenere non valutabile il titolo.

Tanto illegittimamente.

Innanzitutto la durata del corso non viene indicata dal bando come presupposto per la valutabilità o meno del corso di perfezionamento.

Quanto alla corrispondenza del Diploma di perfezionamento a 60 CFU, richiesta dal bando, va rilevato che il titolo in questione è stato conseguito nell'anno accademico 1997/98 e non poteva, *ratione temporis*, contenere o indicare la corrispondenza a CFU, in quanto questi ultimi sono stati introdotti successivamente con il D.M. 509/99 della riforma universitaria.

Peraltro, a ben vedere, il titolo rilasciato dopo il superamento di un esame finale, da una università italiana nel 1997 è pienamente equiparabile ad uno dei titoli rilasciati, sempre dalle stesse università, ma in base alla normativa sopravvenuta. Invero l'unica differenza sarebbe l'esplicitazione dei CFU, inesistenti però all'epoca in cui la ricorrente ha conseguito il titolo.

Negare la valutabilità del corso di perfezionamento conseguito dalla ricorrente equivale a privare tale titolo dei benefici che l'ordinamento attribuisce, in termini di punteggio, ai corsi di perfezionamento in generale, corsi la cui finalità è quella di accrescere ed arricchire il bagaglio culturale e professionale del docente, per una più valida attività di insegnamento.

Nell'inesistenza all'epoca dei crediti formativi il metro (60 CFU) per l'ammissione a valutazione del corso non può quindi trovare applicazione con riferimento al titolo della Palomba.

Nella vicenda pertanto delle due l'una:

-o la disposizione del bando deve essere correttamente interpretata in senso più ampio al dato letterale ed in relazione alla ratio ed alle finalità dei corsi e quindi alla loro valutabilità;

-oppure la disposizione di cui alla lett. A.2.4 dell'all. 4 al Bando va

considerata illegittima ed annullata in parte qua non prevedendo espressamente la valutabilità o comunque la considerazione anche dei diplomi di perfezionamento conseguiti prima del 1999, pur senza la corrispondenza degli stessi a 60 CFU.

ISTANZA DI SOSPENSIONE: Le considerazioni precedentemente svolte giustificano la domanda sotto il profilo del fumus.

Il danno grave ed irreparabile si appalesa evidente ove si consideri che con la corretta valutazione delle due pubblicazioni per un max di 2 punti (1 per ogni pubblicazione) e del diploma di perfezionamento per il quale è prevista il conferimento di punti 1, la ricorrente scalerebbe la graduatoria in posizione utile per le assunzioni, disposte per l'a.s. 2013/14, nel limite di 37.

In ogni caso la valutazione dei predetti titoli, con il conferimento di ulteriore punteggio consentirà alla ricorrente di posizionarsi, nella impugnata graduatoria, in una posizione utile ai fini delle ulteriori assunzioni che verranno disposte dall'Amm.ne per scorrimento.

Premesso quanto innanzi

SI CHIEDE

L'annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti impugnati, l'accoglimento del ricorso, con ogni conseguente statuizione, anche in ordine alle spese ed onorari di giudizio.

Anche ai fini del pagamento del C.U. si dichiara che l'antescritto ricorso, di pubblico impiego, in quanto proposto da candidata di un concorso volto all'assunzione di docenti a tempo indeterminato, è di valore indeterminato. Il C. U. verrà corrisposto ai sensi di legge.

Lecce, 13/11/13



RELATA DI NOTIFICA: Istanti Palomba Maria Bruna e l'avv. G. Morelli io sott. U.G. addetto all'U.U.N. c/o la C.A. di LECCE, HO NOTIFICATO copia dell'antescritto ricorso al MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA, in persona del Ministro in carica, presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce e quivi

Altra copia HO NOTIFICATO al DIRIGENTE DELL'UFFICIO SCOLASTICO Regionale per la Puglia, in persona del Dirigente in carica, presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce e quivi

Altra copia HO NOTIFICATO alla Commissione Giudicatrice del Concorso per docenti nella Regione Puglia relativa alla classe di concorso A033 – Tecnologia –, di cui al DDG n.82 del 24/9/2012 (GU Serie speciale Concorsi 25/09/2012, n.75), in persona del Presidente in carica, presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce e quivi

Altra copia HO NOTIFICATO a Cervelli Francesco nella sua residenza in Bitonto (BA)- 70032-, alla via G. Da Durazzo n. 35/3 mercè plico racc. a.r.

Altra copia HO NOTIFICATO a Matera Emiliano nella sua residenza in
Lecce alla Via Trapani n. 4 e quivi facendone consegna di copia a mani

Altra copia HO NOTIFICATO a Simone Marianna nella sua residenza in
Polignano a Mare (Ba)- 70044- alla via G. Fortunato n. 3 mercè plico racc.
a.r.

N. 00113/2014 REG.PROV.PRES.
N. 01998/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1998 del 2013, proposto da:
Maria Bruna Palomba, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Morelli, con domicilio eletto presso Giovanni Morelli in Lecce, via Salandra,30;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca; Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Commissione Giudicatrice Concorso, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Lecce, via F.Rubichi 23;

per l'annullamento

della graduatoria generale definitiva di merito del concorso bandito con DDG n. 82 del 24 settembre 2012 (G.U. Serie Speciale Concorsi 25 settembre 2012, n. 75), per docente nella Regione Puglia di

"Tecnologia" (già ed. tecnica nella scuola media) - classe di concorso A033, approvata con D.D.G. dell'U.S.R. Puglia prot. n. 6052 del 27 agosto 2013, nella parte in cui non vengono valutate n. 2 pubblicazioni dichiarate nella domanda di partecipazione al concorso, ed altresì non viene ammesso a valutazione il corso di perfezionamento di "Evoluzione e conservazione del Territorio", con superamento dell'esame finale, conseguito e comunque posseduto dalla ricorrente;

di ogni atto o provvedimento preordinato, collegato o consequenziale ivi compresi e in parte qua, i verbali della Commissione Giudicatrice n. 217 del 19 agosto 2013 e n. 218 del 27 agosto 2013 e di ogni altro verbale, atto o provvedimento di ulteriore precisazione dei criteri di valutazione dei titoli nonché dei verbali/schede di valutazione dei titoli della ricorrente, nonché sempre il bando di concorso di cui al D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012 (G.U. Serie Speciale Concorsi 25 settembre 2012, n. 75) ,nella parte in cui non prevede la valutazione degli attestati relativi ai corsi di perfezionamento post diploma o post lauream, con esame finale, conseguiti presso Università italiane prima della riforma di cui al D.M. n. 509/99, e i provvedimenti assuntori adottati in virtù della predetta graduatoria;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'ordinanza di questo Tribunale 19 dicembre 2013 n. 648 con cui, delibando l'istanza cautelare presentata dalla ricorrente, si

rilevava tra l'altro la mancata notifica del ricorso a tutti i candidati che precedono la ricorrente in graduatoria.

Vista l'istanza depositata il 21 febbraio 2014 con cui il difensore del ricorrente ha chiesto di essere autorizzato per l'integrazione del contraddittorio ex articolo 151 c.p.c. alla notificazione del ricorso e della suddetta ordinanza per pubblici proclami in ragione dell'elevato numero dei candidati.

Visto l'art. 52, comma 2, c.p.a. ("Termini e forme speciali di notificazione"), a norma del quale il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso "con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile";

Visto l'art. 151 c.p.c, il quale dispone che "Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge";

Visto il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, contenente norme sul "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni in materia di obblighi di pubblicazione", e in particolare l'art.19, il quale prevede l'obbligo di pubblicazione sul sito web istituzionale dei "bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione", al fine di consentirne la massima conoscibilità ai soggetti interessati di partecipare alla procedure

concorsuali; tanto in coerenza con i principi ispiratori della nuova disciplina normativa che, ad avviso del Collegio, sono applicabili a tutte le informazioni relative all'iter concorsuale, ivi comprese le impugnative avverso di esse proposte;

Ritenuto che il predetto art. 52 c.p.a, in combinazione sistematica con l'art.151 c.p.c., nella parte in cui attribuisce al giudice il potere di disporre che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, consenta di disapplicare l'art.150 c.p.c., comma 3, nella parte in cui prescrive "in ogni caso" l'inserimento dell'estratto dell'atto notificato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica;

Ritenuto che quanto precede sia conforme all'evoluzione normativa e tecnologica che permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con l'indubbio vantaggio – quanto a tale modalità di notificazione – di ovviare all'eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea (cfr. sul punto: Tar Lazio, Latina, decreto collegiale n. 950/12; Tar Lazio Roma ordinanza collegiale n. 9506/2013);

Ritenuto che, nel caso all'esame, in relazione alla natura della controversia e all'elevato numero di controinteressati, sussistono i presupposti per autorizzare la notificazione per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'amministrazione,

con le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome della ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione da n. ... a n. ... della graduatoria impugnata;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Puglia - Lecce" della sezione "T.A.R.";
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
- 7.- il testo integrale del ricorso, nonché l'elenco nominativo dei controinteressati.

B.- In ordine alle prescritte modalità, il MIUR ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte

ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico - il testo integrale del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Puglia - Lecce" della sezione del T.A.R.;

Si prescrive, inoltre, che il MIUR resistente:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui

trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso (in termini: Tar Palermo, decreto presidenziale n.964/2013).

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, nel termine perentorio di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 20 (venti) dal primo adempimento.

P.Q.M.

dispone che, a cura del ricorrente, sia integrato il contraddittorio secondo le modalità ed entro il termine indicato in motivazione.

Fissa, per l'esame della causa nel merito, la pubblica udienza del 18 dicembre 2014

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Lecce il giorno 8 maggio 2014.

Il Presidente
Rosaria Trizzino

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Il 09/05/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)